
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
COMPARATIVE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DA ATTUARSI
ENTRO IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2025**

*(art. 3 D.L. n. 80/2021 - art. 52, c. 1-bis, D. Lgs. n. 165/2001 - artt. 13, commi 6 e 7, e 15 C.C.N.L.
16.11.2022)*

Approvato con deliberazione della G.C. n. 60 del 03.04.2024

Sommario:

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

Art. 3 - Indizione procedura selettiva

Art. 4 - Istruttoria

Art. 5 - Criteri di valutazione

Art. 6 - Graduatoria di merito

Art. 7 - Continuità degli istituti contrattuali maturati e non goduti

Art. 8 - Trattamento economico

Art. 9 - Rinvio

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina fino al 31 dicembre 2025 le progressioni di carriera riservate al personale dipendente mediante passaggio alla categoria superiore, le quali avvengono ai sensi degli artt. 13, commi 6 e 7, e 15 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., in applicazione dell'art. 3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. L'effettuazione di ciascuna progressione di carriera è stabilita dall'Amministrazione, mediante specifica e motivata previsione negli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale (PTFP) e nel limite della quota massima del 50% dei posti disponibili destinata all'accesso dall'esterno, con riferimento alla medesima categoria, di cui si prevede o si è già prevista la copertura nell'ambito della stessa programmazione.
3. La progressione di carriera viene riconosciuta al dipendente meglio classificato nella graduatoria di merito, agli esiti della definizione di una procedura comparativa, a cura del Responsabile dell'Ufficio Personale, in conformità ai requisiti, ai criteri e alla procedura definiti dalla fonte legale e contrattuale, nonché dal presente Regolamento.
4. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono fonte per la predisposizione degli avvisi delle procedure interne comparative di cui al successivo art. 3.

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. I requisiti di cui i candidati, senza distinzione di genere, sono individuati, per ciascuno dei posti destinati alla progressione di carriera (c.d. progressione verticale), dalla presente disciplina e saranno specificati nei singoli avvisi di procedure interne comparative.
2. Possono partecipare alle procedure interne comparative i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso il Comune, in possesso, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a) avere instaurato con il Comune un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in uno dei profili professionali che danno titolo per accedere al posto da coprire mediante progressione verticale e continuare a mantenerlo fino alla conclusione della procedura stessa;
 - b) essere inquadrati nell'Area immediatamente inferiore a quella oggetto della progressione di carriera, secondo la declinazione contrattuale collettiva del personale del comparto delle Funzioni Locali;
 - c) possedere, entro il termine del 31 dicembre 2025, i requisiti richiesti dalla Tabella C ("Tabella di corrispondenza") del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, e, segnatamente, i seguenti:

Progressione tra Aree	Requisiti
da Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione
da Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione oppure b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione

da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione
Note:	il possesso del requisito dell'esperienza lavorativa maturata prescinde dalla tipologia del rapporto di lavoro, essendo indifferente che la relativa articolazione oraria sia a tempo pieno o a tempo parziale, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e all'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di merito

- d) possedere, con riferimento a particolari profili professionali dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, una specifica abilitazione professionale o l'iscrizione ad un ordine o albo o albo speciale come precisato nell'avviso di indizione della relativa procedura;
 - e) aver conseguito una valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni in servizio precedenti a quello nel quale si svolge la procedura, superiore a 80/100 o equivalente; nel caso il dipendente abbia riportato una valutazione negativa, secondo le previsioni del vigente sistema di valutazione della performance, anche solo in uno degli anni del triennio in esame, deve essere escluso dalla partecipazione alla procedura in quanto non in possesso dei requisiti; qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle predette annualità, verranno considerate le ultime valutazioni positive della performance in ordine cronologico, superiori a 80/100 o equivalente in ciascuna delle annualità considerate;
 - f) non avere subito provvedimenti disciplinari nei due anni che precedono l'indizione della procedura.
3. Tutti i requisiti per partecipare alla selezione debbono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione stabilito nell'avviso di indizione della relativa procedura.
 4. I dipendenti che alla data di indizione della procedura si trovino in posizione di comando/distacco presso altra Amministrazione, o in posizione di aspettativa per l'assunzione di incarichi presso altre amministrazioni, possono presentare istanza di partecipazione alla procedura stessa.

Art. 3 - Indizione procedura selettiva

1. Il Responsabile del Servizio Personale, secondo le previsioni regolamentari, dispone, in esecuzione al PTFP, l'emanazione di un avviso di indizione della procedura per l'effettuazione delle progressioni di carriera, contenente l'indicazione:
 - del profilo professionale relativo al posto da coprire mediante progressione verticale e dell'Area Organizzativa/Settore di inquadramento tra quelle in cui si articola la struttura organizzativa del Comune ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
 - dei requisiti di partecipazione;
 - dei criteri/parametri per la formazione della graduatoria di merito;
 - delle modalità e tempi di presentazione delle istanze da parte dei dipendenti.
2. L'avviso è corredato da uno schema della domanda di partecipazione e relativi allegati, ove previsti.
3. L'avviso di cui al comma precedente viene pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi. Della pubblicazione dell'avviso viene data immediata comunicazione a tutti i dipendenti mediante l'invio di un messaggio via posta elettronica, utilizzando a tal fine l'indirizzo e-mail istituzionale

di ciascun lavoratore. La pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente e la relativa comunicazione via e-mail assolvono integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura.

4. L'avviso prevede un termine per la presentazione delle istanze da parte del personale di almeno dieci giorni dal termine della sua pubblicazione.
5. Il dipendente che intende partecipare alla procedura presenta istanza a ciò finalizzata secondo le modalità previste nell'avviso di selezione. L'istanza contiene la puntuale indicazione dei requisiti posseduti dal dipendente in quanto utili alla partecipazione alla procedura ed all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione.
6. L'Amministrazione può riservarsi, per motivate esigenze e con apposito provvedimento, di modificare, prorogare i termini o revocare l'avviso di selezione.

Art. 4 - Istruttoria

1. Il Responsabile del Servizio Personale provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione presentate dai dipendenti, onde verificare il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla procedura comparativa. Il Responsabile del Servizio Personale, con propria determinazione, dispone l'ammissione o l'esclusione dei dipendenti che hanno presentato la propria candidatura. Della eventuale esclusione viene data motivazione espressa.
2. La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché la conseguente composizione della graduatoria di merito, è effettuata dal Responsabile del Servizio Personale
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente preposto all'Ufficio Personale.

Art. 5 - Criteri di valutazione

1. L'attribuzione del punteggio a ciascun candidato avviene utilizzando i seguenti criteri/parametri:

TITOLI DI STUDIO (fino a 20 punti)

Il possesso di titoli, ivi compresi quelli di studio, ulteriori rispetto a quelli necessari per l'accesso dall'esterno al profilo professionale e al posto oggetto di selezione:

- per l'Area degli Operatori esperti: diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado;
- per l'Area degli Istruttori: laurea triennale o magistrale;
- per l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione: laurea magistrale.
Per alcuni particolari profili professionali dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in relazione alla specificità del contenuto in termini di mansioni e relative competenze tecnico-professionali, può essere richiesto il possesso della specifica abilitazione professionale o dell'iscrizione ad un ordine o albo o albo speciale o del master.

Si provvederà ad attribuire i seguenti punteggi ai titoli superiori rispetto a quelli necessari per l'accesso dall'esterno:

- 3 punti per il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- 6 punti per la laurea triennale;
- 9 punti per la laurea magistrale;
- 2 punti per il conseguimento di un master.

I suddetti titoli sono cumulabili a partire dal titolo superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno.

COMPETENZE PROFESSIONALI (fino a 20 punti)

Il possesso di certificazioni di lingue straniere e/o di certificazioni informatiche e sulle competenze digitali riconosciute per legge, provenienti da Enti di formazione professionale riconosciuti, comporta l'attribuzione di punti 0,10 per ogni certificazione conseguita.

Il possesso di certificazioni attestanti la frequenza a corsi di formazione/specializzazione attinenti al profilo da ricoprire comporta l'attribuzione di punti 0,10 per ogni corso di formazione/specializzazione.

Il possesso dell'abilitazione professionale comporta l'attribuzione di 2 punti.

L'iscrizione ad un ordine o albo o albo speciale comporta l'attribuzione di 1 punto.

ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA (fino a 60 punti)

L'intera anzianità di servizio, risultante dal curriculum, maturata nell'ambito delle Aree inferiori a quella oggetto della progressione di carriera, anche a tempo determinato, comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi: - servizio prestato a prescindere dall'Area risultante dal sistema di classificazione in cui è stato svolto: 2 punti per ogni anno intero.

Il punteggio è riproporzionato in base al periodo di servizio effettivamente prestato, se inferiore all'anno, e vengono presi in considerazione solo periodi superiori a 15 giorni.

Art. 6 - Graduatoria di merito

1. Gli esiti dell'istruttoria, ivi compresa la graduatoria finale di merito, vengono sintetizzati in un apposito verbale, che viene approvato dal Responsabile del Servizio Personale con apposita determinazione unitamente alla graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
3. In caso di parità viene data preferenza, nell'ordine, al candidato che ha ottenuto più punti nel fattore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
4. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, che è utilizzata solamente nel tetto dei posti per i quali la procedura è indetta.
5. Il Responsabile del Servizio Personale, una volta approvata la graduatoria, provvede anche alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per l'inquadramento nel posto oggetto della progressione verticale.
6. La graduatoria non consente successivi ed ulteriori utilizzi mediante scorrimento dei dipendenti eventualmente classificatisi nelle posizioni di merito successive alla prima, non trattandosi di graduatoria concorsuale.
7. Trattandosi di procedura di accesso all'impiego non sono previste procedure conciliative. In caso di controversie la giurisdizione è devoluta al Tribunale amministrativo competente.

Art. 7 - Continuità degli istituti contrattuali maturati e non goduti

1. La procedura comparativa per le progressioni di carriera non comporta alcuna novazione del rapporto di lavoro, in quanto non si tratta di un concorso pubblico. Il lavoratore interessato continuerà il proprio preesistente rapporto di lavoro, ma con un inquadramento diverso e superiore rispetto al precedente.
2. In caso di passaggio all'Area immediatamente superiore, il dipendente:
 - è esonerato dal periodo di prova;
 - nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruito;
 - conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

Art. 8 - Trattamento economico

1. Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova Area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa Area.

Art. 9 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente nel tempo in materia.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di Giunta comunale che lo approva e rimane efficace fino al 31 dicembre 2025.